



**Settore Servizi alla Famiglia  
Ufficio Case Popolari**

**BANDO PUBBLICO APERTO A SCADENZA TRIMESTRALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI AI SENSI DELLE LEGGI DEL 28/10/2013 N. 124, E 23/05/2014 N. 80, DELIBERA GIUNTA DI GOVERNO REGIONALE N. 371 DEL 17/12/2014 E N. 253 del 07/10/2015, E D.D.G. N. 17 DEL 28/12/2016. ANNO 2015 -**

**Allegato A**

**Articolo 1**

**(Riparto della dotazione finanziaria)**

Per l'anno 2015, con D.D.G. n. 3251 del 28/12/2005 e successivo n. 17 del 22/01/2016 e relativo Avviso del 05/02/2016 prot. n. 6109, sono state pubblicate, sia la ripartizione del Fondo Nazionale in favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alle leggi 28/10/2013 n. 124 e 23/05/2014, n. 80, che le direttive per la predisposizione del relativo bando. La quota finanziaria annuale è stata assegnata ai comuni capoluoghi di provincia(50%) ed ai comuni ad alta tensione abitativa (50%) prendendo in esame la somma globale delle famiglie residenti negli stessi comuni e rilevabili dall'indice ISTAT.

**Articolo 2**

**(Finalità)**

- 1) Il Bando persegue lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratto di locazione che si trovano in situazione di "morosità incolpevole" e soggetti a provvedimento di sfratto.
- 2) Per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:
  - a) Perdita di lavoro per licenziamento;
  - b) Accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
  - c) Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  - d) Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  - e) Cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrate;
  - f) Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

**Articolo 3**

**(Requisiti di accesso)**

- a) Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel comune di Marsala in possesso dei seguenti requisiti:
  - Reddito I.S.E.( Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad Euro 35.000,00, o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a Euro 26.000,00, e di avere beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente della detrazione spettante per il canone di locazione;
  - Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4

del D.P.R. n. 223/1989 vale a dire: un'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

I contributi previsti dal presente articolo sono alternativi e non cumulabili con i contributi previsti all'art. 1 comma 1 della Legge n. 80/2014.

- b) Destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
- c) Titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio, oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- d) Cittadinanza italiana, di un paese dell'U.E., ovvero nei casi di cittadini non appartenente all'U.E., possedere un regolare titolo di soggiorno. In questo caso debbono essere in regola ai sensi degli artt. 4-5 del D.leg. 25/07/1998 n. 286. Inoltre debbono avere la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero almeno 5 anni nella Regione Sicilia;

Non titolarità, anche per i componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nel Libero Consorzio comunale o Città Metropolitana di residenza adeguata alle esigenze del nucleo familiare;

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia : ultrasettantenne, ovvero minore, con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carica ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

#### **Articolo 4**

##### **(Dimensionamento del contributo)**

L'importo dei contributi, per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di 12 mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di Euro 8.000,00. Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore 8.000,00.

#### **Articolo 5**

##### **(Soggetti destinatari del contributo)**

I contributi sono destinati in favore dei proprietari degli immobili locati, su formale istanza avanzata da:

- a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- d) Il contributo per la "morosità incolpevole" viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione:
  - del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
  - di stipulare, eventuale, un nuovo contratto a canone concordato; - di accettare, nel caso di

- nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

I contributi previsti dal presente articolo sono alternativi e non cumulabili con i contributi previsti all'art. 1 comma 1 della Legge n. 80/2014;

### **Articolo 6**

(graduazione programmata)

Il comune espletato l'esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, adotta le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

### **Articolo 7**

(soggetti esclusi dai benefici)

Non possono richiedere il contributo di cui agli artt. 2 e 3, nuclei familiari conduttori:

- a) di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 **e per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;**
- b) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nel Libero Consorzio Comunale o Città Metropolitane di residenza adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- c) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- d) che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locato nell'anno solare antecedente la richiesta, assumendo residenza anagrafica in altra regione;
- e) Non redatte nell'apposito modello di domanda predisposto dal comune di Marsala;
- f) Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evince palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti;
- g) Non firmate e/o debitamente autocertificate con le modalità di cui al DPR n. 445/2000;
- h) E' vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare, tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

### **Articolo 8**

(presentazione della domanda)

- 1) **Può presentare domanda di contributo, su apposito modulo predisposto dal comune, ed in distribuzione presso l'Ufficio Case Popolari dello stesso Ente o scaricandolo dal sito internet " [www.comune.marsala.tp.it](http://www.comune.marsala.tp.it)" il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato, e residente nell'unità immobiliare locata;**
- 2) I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno solare antecedente la richiesta, possono presentare una sola domanda;
- 3) Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e allegare idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti:
  - a) Dichiarazione sostitutiva unica dei redditi relativa al nucleo familiare e attestazione I.S.E.E. (in corso di validità) o I.S.E.. (in corso di validità);
  - b) Documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole, di cui

- all'art. 1 comma 2;
- c) Copia Atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, autenticata;
  - d) Copia autenticata del Contratto di locazione regolarmente registrato;
  - e) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 che risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  - f) Ulteriore documentazione attestante l'eventuale presenza dei requisiti costituenti criterio preferenziale, di cui all'art. 2 comma 2;
  - g) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per il proprio nucleo Familiare (Stato di famiglia);
  - h) Autocertificazione, per i componenti del nucleo familiare, di non essere titolare diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nel Libero Consorzio comunale o Città Metropolitana di residenza adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
  - i) Extracomunitario: Autocertificazione ai sensi della Circolare esplicativa Ministeriale n. 3/12 del 17/04/2012, relativo alla residenza;
  - j) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, di non avere usufrutto del contributo previsto dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi all'art. 1 comma 1 della Legge n. 80/2014 per lo stesso anno;
  - k) I dati **anagrafici e il codice IBAN del proprietario dell'alloggio**;
  - l) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 da parte del proprietario dell'immobile, ai sensi dell'art. 5 lettera d);
  - m) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità firmato (per tutti quelli che hanno reso dichiarazioni);

### **Articolo 9**

#### **(Istruttoria delle domande)**

L'Ufficio competente del Comune di Marsala (Case popolari), procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni e verifica il possesso dei requisiti previsti e redige una prima attribuzione dei punteggi in base ai seguenti criteri di priorità in base al maggiore rischio di esclusione abitativa;

- Sfratto convalidato: p. 1
- Sfratto convalidato con atto di precetto: p. 2
- Sfratto convalidato con significazione: p. 3
- nuclei familiari con uno o più figli minori: p. 2
- nuclei familiari composti da uno o più anziani di età superiore a 70 anni: p. 2
- nuclei familiari in cui siano presenti portatori di handicap o soggetti con invalidità documentata superiore al 74%; p. 3
- nuclei familiari a carico ai servizi sociali o alle ASP al momento della pubblicazione del presente bando: p. 3
- In caso di parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei familiari con il maggior numero di minori e/o altri familiari con handicap accertato ai sensi della legge 104/1992 o soggetti con invalidità documentata superiore al 74%;
- In caso di ulteriore parità avranno la precedenza i richiedenti di età più giovane;

Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989 vale a dire: la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati loro conviventi. Fanno parte altresì del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del presente bando.

**Articolo 10**  
**(controlli)**

Il comune svolge azioni di controllo, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l'erogazione del contributo ai beneficiari. Accerta la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente bando, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelli di altri Enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza;

I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione. In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto;

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente;

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto ( art. 75 DPR 445/2000) provvedendo al recupero della somma erogata. Provvede altresì alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000. Spetta al Comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'art. 316 ter del Codice penale, nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

Le domande devono essere presentate in comune presso l'Ufficio Protocollo, il termine fissato è 20/04/2016, le domande pervenute successivamente al 20/04/2016 saranno considerate utili per i successivi aggiornamenti della graduatoria degli aventi diritto al contributo trimestrale a decorrere dalla data del :21/04/2016, fatto salvo l'esaurimento dei fondi disponibili. Le richieste dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati in possesso di tutti i requisiti, le condizioni e i documenti richiesti dal presente bando.

L'Ufficio Case popolari ai sensi **dell'art. 13 del D. Lgs 196/03** e s.m.i. è titolare al trattamento dei dati personale acquisiti con le domande e gli allegati indicati al precedente art. 4. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere assunte presso l'ufficio Case Popolari sito in C/da Amabilina (ex scuola media). Tel 0923 /756312.

Pubblicare il presente bando all'Albo Pretorio on – line, sull'home page istituzionale fra gli “avvisi importanti”.

Marsala, li

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Antonina Graffeo**

**IL DIRIGENTE VICARIO**  
**Dott.ssa A.Zerilli**

**IL DIRIGENTE**  
**DOTT. N. FIOCCA**